



C&P Account Management

Studio Associato Commerciale Tributario

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651

Via Orazio Coccianari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476

Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310

E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Disciplina delle società di comodo non applicabile per il 2020 con un punteggio di affidabilità fiscale pari a 9

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, il provv. Agenzia delle Entrate 26.4.2021 n.103206 ha individuato **i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31.12.2020, per l'accesso al regime premiale** di cui all'art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017. In particolare, il § 4.1 del provv. n. 103206/2021 **riconosce il beneficio dell'esclusione della disciplina delle società di comodo** (non operative e in perdita sistematica) **per il periodo d'imposta 2020**: i) ai contribuenti con un **livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2020**; ii) ai contribuenti con un **livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9**, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA **per i periodi d'imposta 2019 e 2020**. Si rileva **l'incongruenza per cui i soggetti che si avvalgono delle nuove cause di esclusione dagli ISA legate all'emergenza sanitaria COVID-19** (art. 1 del DM 2.2.2021) **non possono fruire del regime premiale** (circ. Agenzia delle Entrate n. 17/2019, § 4, e n. 16/2020, § 8.1) e **subirebbero quindi in modo automatico le penalizzazioni derivanti dalla disciplina delle società di comodo**.

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651

Via Orazio Coccianari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476

Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310

E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

Premessa

Il provv. Agenzia delle Entrate 26.4.2021 n. 103206 ha individuato **i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31.12.2020**, in presenza dei quali sono riconosciuti i benefici premiali previsti dall'art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017. In particolare, il § 4.1 del provv. n. 103206/2021 riconosce **il beneficio dell'esclusione della disciplina delle società di comodo** (non operative e in perdita sistematica) **per il periodo d'imposta 2020:**

- ai contribuenti con un **livello di affidabilità almeno pari a 9** per il **periodo di imposta 2020**;
- ai contribuenti con un **livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9**, calcolato attraverso la **media semplice dei livelli di affidabilità** ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2019 e 2020.

Osserva

È quindi confermata l'impostazione, adottata già dal provv. n. 183037/2020 per il periodo 2019, che affianca **all'attribuzione del punteggio in applicazione degli ISA** per il periodo di imposta in esame anche l'attribuzione di un punteggio che risulta dalla **media semplice dei livelli di affidabilità** ottenuti in applicazione degli ISA dell'anno e di quello precedente.

Causa di esclusione

Si ricorda che il beneficio in questione opera, in primo luogo, come **causa di esclusione** (comune alla disciplina delle società non operative e in perdita sistematica), da **verificare nel periodo di imposta in cui ricorre lo status di società di comodo** (il 2020) e da indicare con il codice 11 nella casella 1 del rigo RS116 di REDDITI SC 2021 o del rigo RS11 di REDDITI SP 2021.

Causa di disapplicazione

In aggiunta, il raggiungimento di un'elevata affidabilità rispetto agli ISA **opera anche come causa di disapplicazione** della disciplina delle società in perdita sistematica, da indicare con il codice 11, nella casella 3 "Soggetto in perdita sistematica" del rigo RS116 di REDDITI SC 2021 e del rigo RS11 di REDDITI SP 2021.

A differenza della causa di esclusione, quella di disapplicazione va però indagata nel quinquennio precedente a quello in cui la società sia risultata in perdita sistematica; si tratta, per il periodo di imposta 2020, del quinquennio 2015-2019, avendo riguardo alle condizioni richieste per ciascun periodo. In particolare, **occorre verificare:**

- per **gli anni dal 2015 al 2017**, la congruità e coerenza **rispetto agli studi di settore**;
- per **gli anni 2018 e 2019**, il **congruo livello di affidabilità fiscale** rispetto agli ISA.

Va qui rilevato come **le istruzioni ai modelli REDDITI SC 2021 e SP 2021**, nel commento al codice 11 relativo alla causa di disapplicazione in esame, **indichino erroneamente gli anni con riferimento ai quali verificare il raggiungimento del livello di affidabilità fiscale ISA**; pare trattarsi di una "svista" dovuta all'aggiornamento delle istruzioni.

Nel caso delle società in perdita sistematica, per il periodo di imposta 2020, **sarà quindi possibile evitare le relative penalizzazioni ove la società presenti un livello ISA per il 2020 almeno pari a 9** (calcolato applicando gli ISA per il 2020 oppure come media dei punteggi ottenuti in esito al calcolo degli ISA nei periodi 2019 e 2020), oppure, in alternativa, ove sia risultata congrua e coerente in uno dei periodi 2015-2017 o **abbia raggiunto il livello di affidabilità ISA almeno pari a 9 per il 2018 e il 2019**, ai sensi dei provv. nn. 126200/2019 e 183037/2020.

Aspetti critici

Il quadro fin qui delineato **presenta un'incongruenza laddove si consideri che**, per il periodo d'imposta 2020, **sono state introdotte nuove cause di esclusione dagli ISA legate all'emergenza sanitaria COVID-19**, al ricorrere delle quali i soggetti interessati presentano il modello ISA ai soli fini statistici. Tali soggetti **sono coloro che** (art. 1 del DM 2.2.2021):

- hanno subito una **diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% rispetto al 2019**;
- hanno **aperto la partita IVA a partire dall'1.1.2019**;
- **esercitano in maniera prevalente** le attività economiche individuate con i codici attività riportati **nell'allegato 1 del DM 2.2.2021** (si tratta delle attività nei settori della ristorazione, del commercio al dettaglio, dei servizi alla persona, del settore sportivo, del settore dello spettacolo e ricreativo che sono state sottoposte a misure di sospensione).

Tali soggetti, pertanto, **non possono fruire del regime premiale** (circ. Agenzia delle Entrate n. 17/2019, § 4, e n. 16/2020, § 8.1) **e subirebbero quindi in modo automatico le penalizzazioni derivanti dalla disciplina delle società di comodo.**

Nonostante tale lettura restrittiva, la medesima ratio di non voler gravare i soggetti già in difficoltà a causa delle restrizioni conseguenti alla pandemia **dovrebbe portare**, con uno sforzo interpretativo, **a riconoscere**, per coloro che non applicano gli ISA ai sensi dell'art. 1 del DM, **anche il beneficio dell'esclusione dalla disciplina delle società di comodo.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti